

N. 703

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1996

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
della religione cattolica

ONOREVOLI SENATORI. - La revisione del Concordato tra Italia e Santa Sede del 18 febbraio 1984 dà una nuova configurazione all'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola pubblica italiana: è un insegnamento assicurato dallo Stato italiano per chi intende avvalersene; è inserito nel quadro delle finalità della scuola; è gestito tra Stato e Chiesa italiana nel riconoscimento e nella precisazione delle rispettive competenze mediante un'intesa tra le Parti, cui è data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica.

In questo nuovo quadro concordatario, gli insegnanti di religione cattolica, pur in possesso di una ben determinata qualificazione professionale, richiesta dallo Stato come condizione necessaria per insegnare nella scuola pubblica, e dichiarati idonei all'insegnamento dall'autorità ecclesiastica, come pure prescrive la normativa neoconcordataria, continuano tuttavia a mantenere il trattamento giuridico, legato ancora al vecchio Concordato del 1929, che li confina per tutta la loro vita lavorativa in una condizione di precariato, nella forma giuridica dell'incarico annuale o della supplenza, al di fuori, cioè, di quei vantaggi connessi al rapporto stabile di lavoro che si configura nel «ruolo». Questa forma di precariato a vita non ha eguali nella scuola ed è ben nota allo Stato, il quale in varie circostanze ha formalmente dichiarato l'uguaglianza di diritti e doveri di questi insegnanti rispetto a tutti gli altri docenti della scuola statale, senza tuttavia tradurre tali affermazioni nella realtà con gli opportuni provvedimenti legislativi. Nel firmare l'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI), lo Stato italiano, nella premessa del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, ha espresso il suo «fermo proposito di dare una nuova disciplina di stato giuridico agli insegnanti di religione».

A dieci anni dalla firma del nuovo Concordato, il disegno di legge che ora viene presentato si propone di dare attuazione a quell'impegno dello Stato realizzando le seguenti finalità:

1) adeguare la vigente disciplina di stato giuridico dei docenti di religione - ancorata alla legge 5 giugno 1930, n. 824) che dava attuazione all'articolo 36 del Concordato del 1929 - alla nuova configurazione che l'insegnamento della religione cattolica ha assunto nella revisione concordataria del 1984, in quanto, cioè, inserito «nel quadro delle finalità della scuola»;

2) abolire, di conseguenza, le disposizioni della legge 5 giugno 1930, n. 824, ed applicare agli insegnanti di religione, sia pure con opportuni adattamenti, lo stato giuridico comune a tutti i docenti;

3) togliere dalla condizione di precariato, in cui si trova da oltre sessant'anni, questa categoria, costituita oggi in gran parte da docenti laici con famiglia;

4) razionalizzare l'organico degli insegnanti di religione, eliminando il frazionamento delle ore di insegnamento con la creazione di cattedre di religione per le quali nominare insegnanti di ruolo, e posti-orario, o con trattamento di cattedra, o costituiti comunque su un congruo numero di ore, sul modello della disciplina comune ai docenti nella scuola pubblica.

Con il presente disegno di legge per una nuova disciplina di stato giuridico degli insegnanti di religione si vuole eliminare definitivamente un trattamento giuridico discriminatorio nei confronti di questa categoria di docenti della scuola, dovuto a motivi di religione, ed insieme si provvede ad estendere anche ai docenti di religione la disciplina di stato giuridico del personale docente di ruolo e non di ruolo della scuola statale italiana, in modo che, a parità di condi-

zioni di lavoro, corrisponda parità di trattamento, e, a parità di doveri, corrisponda parità di diritti.

Il testo proposto rispetta pienamente la normativa neoconcordataria per quanto riguarda la competenza dell'autorità ecclesiastica:

a) relativamente al riconoscimento di «idoneità» dei candidati all'insegnamento della religione cattolica, in possesso dei titoli di qualificazione professionale;

b) per l'eventuale revoca di tale «idoneità» con giudizio motivato che lo Stato riconosce come una delle cause di decadenza dall'impiego;

c) per le modalità di nomina degli insegnanti di religione, in attuazione dell'intesa tra autorità ecclesiastica ed autorità scolastica, con una procedura che dispone la creazione di un organico provinciale di docenti di religione cattolica, costituito dalla

somma di graduatorie, predisposte dal provveditore agli studi su elenchi forniti dai singoli Ordinari diocesani, e che ha il vantaggio di rispettare la competenza territoriale dell'autorità ecclesiastica.

Infine, il disegno di legge, nel riaffermare la competenza dello Stato nei confronti degli insegnanti di religione cattolica, afferma che questi sono suoi dipendenti nella scuola pubblica alla stregua di tutti gli altri docenti ed indica nello Stato anche il garante della loro specificità, all'interno del corpo docente, in ragione della disciplina che insegnano, istituita a seguito di un patto internazionale, qual è appunto il Concordato tra Italia e Santa Sede.

Per la copertura finanziaria della legge, si prevede, a seguito della costituzione delle cattedre in organico e dei posti-orario, una diminuzione del personale docente ed una conseguente diminuzione di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli insegnanti della religione cattolica si applica lo stato giuridico del personale docente, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, salve le particolari disposizioni sia in ordine al requisito di idoneità riconosciuto dall'autorità ecclesiastica ed ai titoli di qualificazione professionale stabiliti, rispettivamente, ai sensi del punto 5, lettera *a*) e lettera *b*), numero 4, del protocollo addizionale all'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e salve le disposizioni previste dalla presente legge.

2. L'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel quadro delle finalità della scuola, con modalità organizzative stabilite dagli ordinamenti didattici in vigore, salvo nuove intese tra Stato italiano e Conferenza episcopale italiana.

3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824.

Art. 2.

1. In ogni istituto scolastico, in relazione al numero delle classi e delle ore di insegnamento della religione cattolica, previste dagli ordinamenti didattici in vigore, sono costituite cattedre di religione cattolica nella misura dell'80 per cento della disponibilità dei posti. Il restante 20 per cento dei posti è riservato alle dotazioni organiche aggiuntive, destinate a posti *part-time* ed a posti-orario senza o con trattamento di cattedra, di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Nelle scuole materne od elementari, ove non si provveda alle attività educative o di insegnamento della religione cattolica con l'insegnante di classe, sono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra, di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, su ogni dieci classi disponibili per la scuola elementare, e su posti-orario non inferiori a dodici ore settimanali per la scuola materna, con retribuzione proporzionale all'orario prestato.

Art. 3.

1. Ai fini dell'intesa tra l'autorità scolastica e l'autorità ecclesiastica per la nomina degli insegnanti della religione cattolica, l'Ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dal provveditore agli studi delle esigenze di organico per la copertura delle vacanze nelle cattedre e nei posti-orario di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, relativamente al territorio della propria diocesi, propone al provveditore agli studi della provincia interessata gli elenchi, distintamente per i vari ordini della scuola statale, degli insegnanti della religione cattolica forniti dei titoli di idoneità e di qualificazione professionale.

2. Il provveditore agli studi applica agli elenchi ricevuti dall'Ordinario diocesano la normativa comune a tutto il personale docente per la formazione e la durata delle graduatorie provinciali, rispettivamente per i vari ordini di scuola.

3. Nella formazione delle graduatorie dei posti-orario per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari, ove non si provveda con l'insegnante di classe, costituiscono motivo di precedenza i titoli di studio normalmente richiesti per l'insegnamento in tali ordini di scuole.

4. Il provveditore agli studi nomina gli insegnanti della religione cattolica alle cattedre in organico nelle scuole secondarie ed ai posti-orario in quelle primarie, con trattamento di cattedra.

Art. 4.

1. Agli insegnanti della religione cattolica, nominati dal provveditore agli studi alle cattedre in organico nelle scuole secondarie inferiori e superiori, è assegnato un orario settimanale di lezione non superiore alle diciotto ore, da espletare su un numero di classi, da stabilire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, compatibile con le esigenze della didattica e della funzione docente.

Art. 5.

1. Gli insegnanti della religione cattolica, dopo due anni di servizio anche non continuativo o ad orario ridotto e nominati su cattedre in organico, sostenute con esito positivo l'anno di prova valutato dal consiglio dei docenti, con decreto del provveditore agli studi sono immessi in ruolo a tutti gli effetti giuridici ed economici, ai sensi della disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge in ordine al giudizio di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano. L'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica non può dar luogo a passaggi di cattedra o di ruolo.

2. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previo riconoscimento dell'idoneità da parte di un Ordinario diocesano competente per territorio.

3. In sede di prima applicazione della presente legge possono usufruire della nuova disciplina di ruolo, su loro stessa richiesta, gli insegnanti della religione cattolica attualmente beneficiari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella misura dell'80 per cento della disponibilità delle cattedre.

Art. 6.

1. Gli insegnanti della religione cattolica in possesso di titoli accademici in teologia,

conseguiti in facoltà approvate dalla Santa Sede e riconosciuti dallo Stato italiano come diploma di laurea ai sensi dell'intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, possono partecipare ai concorsi per la carriera direttiva ed ispettiva secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 7.

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il giudizio definitivo di non idoneità all'insegnamento della religione cattolica, emesso dall'Ordinario diocesano e comunicato per iscritto al provveditore agli studi competente ed all'insegnante interessato, è considerato dallo Stato italiano motivo di decadenza dall'impiego.

2. L'insegnante della religione cattolica titolare di cattedra che, per comprovati motivi di salute ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non possa più svolgere l'insegnamento, o a cui dopo quindici anni continuativi di servizio sia stata revocata l'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano può, a domanda, essere assegnato, previa riqualificazione, ad altri compiti nell'ambito dell'amministrazione statale.

Art. 8.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con le disposizioni di cui al punto 5 del protocollo addizionale all'Accordo reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, si applica la normativa vigente dell'amministrazione scolastica.

